

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1621-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE GIACOMETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
di concerto col Ministro « ad interim » del Bilancio e della Programmazione
Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 99,
concernente nuovi apporti al capitale sociale della Società per
le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento d'urgenza all'esame, in sostanza, intende rendere immediatamente disponibile per la GEPI lo stanziamento già preordinato nel fondo globale di parte capitale (capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) per l'anno finanziario in corso, per il rifinanziamento della società; va quindi subito detto che sotto il profilo di stretta copertura il provvedimento non pone problemi.

Per quanto riguarda i profili di merito del nuovo rifinanziamento del capitale sociale della GEPI sembra opportuno in via preliminare ricordare che, a seguito della legge n. 675 del 1977 (Riconversione industriale), si è stabilito (con l'articolo 15) che la GEPI, sulla base delle direttive formulate dal CIPI, effettua nuovi interventi (previsti dall'articolo 5 della legge n. 184 del 1971, articolo che, come è noto, istituisce la società e ne fissa l'ambito di operatività) soltanto nei territori del Mezzogiorno.

La relazione illustrativa del disegno di legge mentre conferma che gli interventi successivi all'emanazione della legge sulla riconversione industriale sono stati tutti ubicati nell'area meridionale, evidenzia altresì che a tutt'oggi non sono ancora state emanate dal CIPI le direttive al cui interno la GEPI dovrebbe sviluppare la propria linea di azione.

Questi elementi impongono quindi un momento di attento approfondimento della logica e delle finalità che, stando a quanto si dichiara nella relazione illustrativa, dovrebbero condurre all'accoglimento delle 43 nuove domande di interventi, anch'essi tutti ubicati nel Mezzogiorno.

In mancanza delle direttive del CIPI appare cioè opportuno conoscere con maggiori dettagli quali siano stati i criteri che hanno condotto alla individuazione delle 43 situazioni per le quali si ipotizza un nuovo in-

tervento e quali siano le altre situazioni critiche per le quali, secondo quanto è affermato nella relazione illustrativa, è stata individuata, unitamente alle forze sociali e politiche, la GEPI come strumento d'intervento.

In particolare sarebbe utile capire se e in che modo le 43 aziende in questione si collocano all'interno delle linee già fissate nei piani di settore elaborati dal CIPI ove operino nell'ambito dei settori economici considerati dai piani stessi.

È noto infatti che l'intervento della GEPI, anche per la natura stessa delle sue finalità istitutive, relative a situazioni di crisi transitoria e superabile, non ha fin qui potuto svolgersi secondo logiche di settore; d'altra parte sin dalla discussione parlamentare della legge di riconversione industriale fu sottolineata l'esigenza di raccordare in qualche modo le linee di intervento della GEPI ad una logica di programmazione settoriale. Il punto di sintesi di tale esigenza fu individuato nello strumento della direttiva del CIPI.

Pertanto, pur condividendo l'esigenza di mettere immediatamente a disposizione della GEPI i mezzi finanziari necessari ad attuare i nuovi interventi, appare opportuno che tali interventi continuino a svilupparsi non solo nella logica meridionalistica fissata dalla legge n. 675, ma anche e soprattutto nel contesto di un riferimento più complessivo ai piani di settore — qualora esistano — piani che, come è noto, rappresentano la caratteristica saliente della nuova metodologia di programmazione fissata dalla legge n. 675. In un ordine di considerazioni più generali ricordo che la nostra Commissione, partendo dall'esame di uno schema di articolato elaborato dal sottoscritto nel corso di questa legislatura si è posta esplicitamente il problema di una riconsiderazione dell'involucro istituzionale della GEPI. Su tale tema, come

i colleghi ricorderanno, nel maggio del 1977 acquisissimo, in una interessante audizione conoscitiva, il punto di vista dei rappresentanti della società. Non è questo evidentemente il momento per entrare nel merito di tale complesso tema; è forse comunque opportuno ricordare che anche in quella audizione mentre emerse l'esigenza di confermare il carattere transitorio e superabile delle situazioni di crisi per le quali autorizzare l'intervento della GEPI, si evidenziò la necessità di collegare tali interventi alle linee-guida della programmazione settoriale.

Questa è l'unica via, ci sembra, per sottrarre le scelte della GEPI, che pur vanno assunte in un ambito di reale autonomia e responsabilità gestionale, a possibili e comprensibili pressioni di carattere locale che possono distorcere una oggettiva valutazione delle situazioni.

In sostanza il legislatore con la legge n. 675 ha sancito in via diretta una limitazione dell'area geografica di intervento della GEPI e in via indiretta, attraverso il rinvio alle direttive CIPI e ai piani di settore, una delimitazione settoriale degli interventi. Senza dubbio questa scelta di merito appare cor-

retta: occorre però darle uno svolgimento coerente, garantendo che i nuovi interventi che saranno finanziati con i mezzi che stiamo per mettere a disposizione, siano in qualche modo riconducibili alle linee dei piani di settore, ove tali piani già esistano.

In conclusione ci sembra di poter invitare il Senato ad un esame favorevole della normativa in discussione pur con due raccomandazioni che il Governo, anche se non nella pienezza dei propri poteri, può comunque ben tenere presenti: la prima riguarda le direttive del CIPI di cui si auspica la più sollecita emanazione; la seconda riguarda l'esigenza, prima sottolineata, di garantire comunque un raccordo tra i nuovi interventi e le indicazioni programmatiche di settore ove già esistano.

Con queste raccomandazioni nel rinnovare la richiesta al Governo di maggiori delucidazioni sulla tipologia economica dei 43 nuovi punti di crisi già individuati nel Sud, invito il Senato ad esprimersi in senso favorevole sulla conversione del decreto-legge n. 99.

GIACOMETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1979, n. 99, concernente nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni.

Decreto-legge 28 marzo 1979, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 6 aprile 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad interventi di gestione e partecipazioni localizzati nel Mezzogiorno, in relazione a situazioni di grave crisi dell'industria meridionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali;

DECRETA:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S. p. A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi il primo e di lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI —
PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO